

REGOLAMENTO COMUNALE

del 23 aprile 2018

PREAMBOLO

Il comune di Agno si impegna al promovimento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità, l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.

Il comune promuove una realtà socioeconomica di qualità e uno sviluppo territoriale sostenibile, che tenga conto del suo patrimonio storico, culturale e naturalistico.

Il comune opera per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento comunale compendia e integra la Legge organica comunale (in seguito LOC), il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) e il Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (RgFC) entro la giurisdizione territoriale del Comune.

TITOLO I

Nome del comune - designazione delle frazioni - stemma - sigillo comunale

Art. 1 Nome – Frazioni

1. Il nome del comune è Agno
2. Agno è comune del circolo di Agno, distretto di Lugano
3. Circostrizione e limiti territoriali sono quelli definiti dalla mappa catastale.
4. Il comune comprende le seguenti frazioni: Cassina, Mondonico, Serocca.

Art. 2 Sigillo – Stemma

1. Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di mm 32 e porta il nome del comune e lo stemma.
2. Descrizione dello stemma: spaccato di rosso, alla croce d'argento, e di argento, al pesce di rosso.
3. I duplicati, realizzati in forma di timbro, hanno valore ufficiale. Il municipio ha la facoltà di stilizzare lo stemma ufficiale per gli usi correnti dello stesso.

Lo stemma è riprodotto nell'allegato 1 del presente regolamento.

TITOLO II

Organizzazione politica

Capitolo I

Gli organi del comune

Art. 3 Organi

Gli organi del comune sono:

- a) l'assemblea comunale;
- b) il consiglio comunale;
- c) il municipio.

Capitolo II

L'assemblea comunale

Art. 4 Composizione

L'assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Art. 5 Attribuzioni

L'assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il municipio, il sindaco e il consiglio comunale;
- b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.

Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo regolamento.

Capitolo III Il consiglio comunale

Art. 6 Composizione

1. Il consiglio comunale è composto di 25 membri.
2. Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.
3. La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di consigliere di Stato, di municipale o supplente e dipendente del comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Art. 7 Elezione

L'elezione del consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 8 Dimissioni e decadenza

Si richiamano gli artt. 45 LOC e 15 RALOC.

Art. 9 Attribuzioni e deleghe del consiglio comunale al municipio

1. Il consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'articolo 13 cpv. 1 LOC o da leggi speciali.
2. Al municipio sono delegate competenze decisionali in materia:
 - a. di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC) fino a fr. 60'000.-;
 - b. di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC) fino a fr. 60'000.-;
 - c. di acquisto, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 60'000.-;
 - d. di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC) fino ad un valore di causa pari a fr. 60'000.-.
3. Al municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al comune non superi l'importo di fr. 30'000.-.
4. Al municipio è delegata la competenza per presentare o sottoscrivere referendum dei comuni.

Art. 10 Seduta costitutiva e dichiarazione di fedeltà

Si richiamano gli artt. 46, 47 LOC.

Art. 11 Ufficio presidenziale – supplenza

1. La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria nomina l'ufficio presidenziale così composto:
 - a. un presidente;
 - b. un primo vice presidente;
 - c. un secondo vice presidente;
 - d. due scrutatori.
2. Le cariche non sono obbligatorie.

3. In caso di assenza del presidente lo stesso è supplito dal primo, rispettivamente dal secondo vice presidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designare a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il consiglio comunale, sotto la direzione del consigliere anziano per età, designa un presidente seduta stante.

Art. 12 Sessioni ordinarie

1. Il consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.
2. La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.
3. La seconda si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.
4. Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima seduta ordinaria sino al 30 giugno. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.
5. Sono riservate le facoltà di proroga previste dall'art. 49 LOC.

Art. 13 Sessioni straordinarie

Si richiama l'art. 50 LOC.

Art. 14 Luogo

Le sedute si tengono di regola nella sala del consiglio comunale.

Art. 15 Modi di convocazione, frequenza e riconvoazioni

Si richiamano gli artt. 51, 53, 54 LOC.

Art. 16 Pubblicità

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.
3. Gli organi di informazione accreditati dal municipio partecipano alla seduta negli spazi a loro riservati; registrazioni o riproduzioni di suono e immagini devono essere preannunciate al presidente ed ottenere il suo consenso.

Art. 17 Sedute informative

1. Il municipio, di propria iniziativa o su richiesta a maggioranza del consiglio comunale, organizza sedute informative prima di una sessione del consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.
2. Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione.
3. Il municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 18 Messaggi municipali, rapporti, ritiro e rinvio

Si richiamano gli artt. 56, 57, 71 LOC e 10, 11, 11a, 13 RALOC.

Art. 19 Urgenza e emendamenti

Si richiamano gli artt. 38, 56, 59 LOC e 14a RALOC.

Art. 20 Funzionamento

Si richiama l'art. 55 LOC.

1. Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del presidente, può prendere la parola una terza volta.
2. I relatori e gli autori di una proposta non soggiacciono al limite di due interventi.
3. In caso di intervento del presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal vicepresidente.
4. Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a sostegno delle proposte municipali. Possono inoltre intervenire per fatto personale o quando sono interpellati su problemi particolari.

Art. 21 Modalità di discussione

Di regola il presidente invita ad intervenire nell'ordine:

- a) i relatori di maggioranza e minoranza;
- b) i commissari che hanno firmato con riserva;
- c) i portavoce dei gruppi;
- d) il municipio.

Art. 22 Sistema di voto

1. Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e avvengono per alzata di mano.
2. Si procederà per appello nominale o per voto segreto se così sarà deciso, prima della votazione, dalla maggioranza semplice dei votanti, riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.
3. Alla procedura di nomina dei rappresentanti negli enti esterni si applica il sistema di voto per alzata di mano. Se il numero dei candidati eccede quello delle persone da eleggere, si procederà obbligatoriamente per voto segreto.

Art. 23 Svolgimento delle votazioni

1. Il presidente sottopone al consiglio comunale l'ordine in cui i punti in questione saranno messi in votazione.
2. E' possibile interporre immediato reclamo contro l'ordine di votazione proposto dal presidente; in questo caso decide il consiglio comunale a maggioranza semplice dei presenti.
3. Chiusa la discussione il presidente mette in votazione prima di tutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.
4. Quando vi sono più proposte sull'oggetto si procede con votazioni eventuali.
5. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi.
6. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede per sorteggio.
7. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 24 Quoziente di voto

Si richiama gli artt. 61 LOC, 31a LOC, 9a RALOC, 10 e 17 LCCit e 4 e 8 RLCCit.

Art. 25 Revoca di risoluzioni

Si richiama l'art. 63 LOC.

Art. 26 Casi di collisione

Si richiamano gli artt. 64, 32 LOC.

Art. 27 Verbale

Si richiamano gli artt. 24, 25, 62 LOC e 7 RALOC.

Le discussioni in consiglio comunale sono registrate.

Il riassunto della discussione è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione ed è messo in votazione nella seduta successiva.

Art. 28 Pubblicazione delle risoluzioni

Si richiama l'art. 74 LOC.

Art. 29 Interrogazioni

1. Ogni consigliere comunale può presentare in ogni tempo al municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.
2. Il municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. In tal modo la procedura è conclusa.
Il Municipio nella risposta si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.
3. Il municipio, qualora giudicasse di interesse generale l'interrogazione, può diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali.

Art. 30 Interpellanze

1. L'interpellanza è lo strumento mediante il quale il consigliere comunale può interpellare il municipio su oggetti d'interesse collettivo comunale.
2. Le interpellanze sono presentate alla trattanda "Interpellanze e mozioni" dell'ordine del giorno di ogni seduta di consiglio comunale.
3. Se l'interpellanza è presentata in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno sette giorni prima della seduta, il municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
4. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del municipio.
5. È ammessa una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.
Non possono essere presentate interpellanze su oggetti per i quali la competenza decisionale è espressamente delegata al municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità.

6. Il Municipio nella risposta si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.

Art. 31 Mozioni

Si richiamano gli artt. 67 LOC e 17 RALOC.

Le mozioni devono pervenire al presidente all'inizio della seduta del consiglio comunale.

Art. 32 Referendum

Si richiamano gli artt. 75 e 79 LOC.

Art. 33 Contributi ai partiti politici

1. I gruppi politici ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 LOC hanno diritto ad un'indennità base annua di fr. 1'000.-, alla quale va aggiunto un supplemento annuo di fr. 150.- per ogni seggio ottenuto.
2. I consiglieri comunali che per numero non costituiscono gruppo hanno diritto ad un'indennità annua di fr. 150.- ciascuno.

Capitolo IV **Commissioni e delegazioni**

Art. 34 Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale nomina ogni 4 anni tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni:
 - a. commissione della gestione;
 - b. commissione delle petizioni e della legislazione;
 - c. commissione edilizia e delle opere pubbliche.
2. E' facoltà del consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.

Art. 35 Composizione e nomina

1. Le commissioni sono composte di 7 membri e 2 supplenti ripartiti proporzionalmente fra i gruppi di cui si compone il consiglio comunale.
2. Il gruppo è costituito da tre o più consiglieri eletti sulla stessa lista.
3. I membri sono designati dai rispettivi gruppi. Qualora il numero dei designati differisca dal numero dei seggi di diritto decide il consiglio comunale.
4. I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso del quadriennio.

Art. 36 Funzionamento

1. Ogni commissione nomina ogni anno un presidente, un vicepresidente e un segretario. Le cariche sono rinnovabili.
2. Le commissioni possono validamente deliberare solo se è presente la maggioranza dei membri che la compongono.

3. I supplenti hanno diritto di voto unicamente in mancanza della maggioranza dei membri della commissione.
4. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il presidente o, in sua assenza, il vice presidente.
5. Le commissioni tengono un verbale delle sedute.

Art. 37 Convocazione

Le commissioni sono convocate dal presidente, con avviso di posta elettronica tramite la cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta.

Ogni commissario ha la facoltà di chiedere l'invio degli atti in formato cartaceo.

Art. 38 Commissione della gestione

1. L'esame della gestione è affidata alla commissione della gestione.
2. A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell'amministrazione comunale, i verbali e gli archivi.
3. La commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 171a e 172 LOC e art. 30 RgfC.

In particolare essa si pronuncia:

- a. sul preventivo;
- b. sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del consiglio comunale in virtù dell'art. 13 LOC, a meno che l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in questo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari;
- c. sul consuntivo.

Art. 39 Commissione delle petizioni e della legislazione

1. La commissione delle petizioni e della legislazione si pronuncia:
 - a. sulle dimissioni e la rinuncia alla carica sulle quali il consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
 - b. sulle domande per la concessione dell'attinenza comunale;
 - c. sulle proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti, che non siano demandate ad altra commissione permanente o speciale;
 - d. sulle proposte di adozione delle norme di attuazione del Piano regolatore o loro modifiche;
 - e. sulle istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
 - f. sulle petizioni dirette al consiglio comunale che non rientrino nelle competenze di altre commissioni;
 - g. sulle questioni di toponomastica.
2. Sono riservate le competenze della commissione della gestione giusta gli artt. 172 cpv. 3 LOC e 10 cpv. 2 RALOC.

Art. 40 Commissione edilizia e delle opere pubbliche

La commissione dell'edilizia e delle opere pubbliche si pronuncia:

- a. sull'aspetto tecnico dei progetti relativi a opere pubbliche;
- b. sugli aspetti tecnico finanziari che non possono essere demandati alla commissione della gestione;
- c. sulle proposte municipali, sulle istanze e ricorsi diretti al consiglio comunale in materia pianificatoria e di opere pubbliche, che non siano demandati ad una commissione speciale.

Art. 41 Ispezione degli atti

Si richiama l'art. 105 LOC.

Art. 42 Obbligo di discrezione

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

Art. 43 Rapporti

Si richiamano gli artt. 71, 175 LOC e 13 RALOC.

Capitolo V Il municipio

Si richiamano gli artt da 80 a 121 LOC.

Art. 44 Composizione e competenze

1. Il municipio è composto di 7 membri e di 3 supplenti.
2. Esso esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 106, 107, 110, 111 e 112 LOC.
3. Il municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 45 Norme comportamentali

1. Il municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri di rilascio degli estratti.
2. Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il municipio è autorizzato ad adottare un sistema di gestione elettronica dei documenti, garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati e riservato l'art. 104 LOC.

Art. 46 Spese non preventivate

Il municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del legislativo comunale sino all'importo annuo di fr. 30'000.- (art. 5a cpv. 2 RALOC).

Art. 47 Commissioni municipali

1. Il municipio nomina le commissioni previste dalla legge e quelle che si rendessero opportune per lo studio di compiti specifici.
2. Il municipio fissa il numero dei membri della commissione.
3. Di ogni commissione, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali, dovrà far parte almeno un municipale.

Art. 48 Nomina delegati

Il municipio nomina:

- a) i delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico e privato di cui fa parte;
- b) il delegato e il supplente nell'Autorità regionale di protezione;
- c) il delegato e il supplente per l'inventario in caso di decesso.

Art. 49 Competenze delegate

1. Il municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione, segnatamente al segretario comunale, al vicesegretario comunale, al capotecnico, al contabile, al direttore dell'istituto scolastico e al comandante della polizia, competenze decisionali amministrative, che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al municipio, e facoltà di spese di gestione corrente.
2. Sono inoltre delegate le competenze decisionali secondo l'art. 13 della Legge edilizia cantonale e gli artt. 7 e 8 della Legge sull'esercizio dei diritti politici.
3. Le competenze delegate sono stabilite da un'ordinanza municipale.
4. Il municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.
5. Contro le decisioni emanate su delega ai sensi del cvp 1 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione. Di questa facoltà deve essere fatta esplicita menzione in calce ad ogni decisione delegata.

Art. 50 Archiviazione dati

1. Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi di informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.
2. L'accesso agli archivi di cui al cpv 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.
3. Il comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi di informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.
4. Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti in un unico sistema informativo.
5. Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

TITOLO III

Dipendenti comunali e altre funzioni

Art. 51 Regolamento organico dei dipendenti

I rapporti d'impiego con i dipendenti del comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio e le prestazioni sociali sono disciplinati dal Regolamento organico per i dipendenti.

Art. 52 Perito comunale

1. Il municipio nomina un perito comunale per gli immobili che esegue stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge su richiesta del municipio, di autorità giudiziarie e di privati.
2. In caso di impedimento o di collisione d'interessi ai sensi dell'art. 140 LOC, sarà nominato dal municipio, caso per caso, un perito straordinario.
3. La retribuzione dei periti è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

Art. 53 Gerente agenzia AVS

Il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS esercita le mansioni assegnategli dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie.

TITOLO IV ***Onorari, stipendi, diarie, indennità***

Art. 54 Onorari e indennità municipali e consiglieri comunali

1. I membri del municipio percepiscono i seguenti onorari annui:
 - a. sindaco: fr. 16'000.--
 - b. vice-sindaco: fr. 11'000.--
 - c. municipali: fr. 9'000.--Gli onorari sono adeguati al rincaro secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali.
2. Ai membri del municipio viene inoltre riconosciuta un'indennità di fr. 80.-- per ogni seduta alla quale partecipano.
3. I consiglieri comunali ricevono un'indennità di fr. 80.-- per ogni seduta alla quale partecipano.

Art. 55 Diarie per sedute commissionali

1. I membri delle commissioni e delegazioni municipali e i membri delle commissioni nominate dal consiglio comunale, così come i delegati comunali nei consorzi o enti pubblici, ricevono un' indennità di fr. 80.- per ogni seduta alla quale partecipano.
2. Per la redazione dei rapporti commissionali è assegnata un'indennità di fr. 30.00.
3. I municipali che prendono parte a queste sedute ricevono un'indennità analoga.
4. Eventuali indennità versate direttamente dai consorzi o enti pubblici verranno dedotte dall'importo spettante al delegato.

Art. 56 Diarie e indennità per missioni

1. Ai membri del municipio, delle commissioni municipali e del consiglio comunale, ai delegati e rappresentanti comunali in seno a enti pubblici o privati, sono corrisposte le seguenti diarie:
 - a. impegno di durata inferiore a mezza giornata fr. 80.--.
 - b. per un impegno di mezza giornata fr. 150.--.
 - c. per un impegno di una giornata fr. 300.--.
2. Nelle indennità di cui sopra è compresa l'eventuale indennità di seduta.
3. Quale rimborso spese forfettario, comprensivo delle spese di trasferta e altre spese vive per l'assolvimento del mandato pubblico, sono previsti i seguenti importi:
fr. 200.-- mensili per il sindaco;
fr. 150.-- mensili per il vice-sindaco;
fr. 100.-- mensili per i municipali

4. Ai membri delle commissioni e delle delegazioni saranno rimborsate le spese vive sopportate e giustificate.

TITOLO V ***Educazione***

Art. 57 **Generalità**

Il municipio garantisce il buon funzionamento della scuola dell'infanzia e della scuola elementare affinché l'istruzione pubblica assolva il suo compito educativo e formativo.
Si richiamano la Legge della scuola e le leggi e i regolamenti particolari.

TITOLO VI ***Gestione finanziaria e contabilità***

Si richiamano gli artt. da 151 a 171c LOC.

Art. 58 **Autorizzazione a riscuotere**

Il segretario comunale, il vice segretario comunale, il contabile nonché altri funzionari delegati dal municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del comune le sportule di cancelleria e ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni, quando l'interesse del comune lo giustifichi, ritenuto l'obbligo della registrazione di cassa.

Art. 59 **Diritto di firma**

Il segretario comunale, il vice segretario comunale e il contabile hanno il diritto di firma collettiva a due con il sindaco o con il vicesindaco per le operazioni relative ai conti correnti postali o bancari .

TITOLO VII ***I beni comunali***

Art. 60 **Suddivisione**

I beni comunali si suddividono in:

- a) beni amministrativi;
- b) beni patrimoniali.

Art. 61 **Uso comune**

Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione liberamente e di regola gratuitamente.

Art. 62 Uso speciale

1. Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi.
2. Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi.
3. Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sui beni amministrativi.

Art. 63 Tasse

1. Le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi, le tariffe in materia di polizia locale, le indennità per prestazioni e interventi richiesti da privati sono disciplinati da regolamenti speciali.
2. Il municipio può esentare da tasse di utilizzazione le riunioni politiche, le processioni, i cortei, le collette e la distribuzione di manifesti o volantini e in generale chi ne fa richiesta per scopi sociali, culturali e sportivi, nonché gli eventi di brevissima durata o di dimensioni estremamente ridotte.
3. L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata di firme, in specie in occasione di votazioni, elezioni o petizioni, è esentato da qualsiasi emolumento.

TITOLO VIII ***Ordine pubblico***

Art. 64 Norma generale

1. Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, della salute e della moralità pubblica, incombe al municipio.
2. Per svolgere i compiti di polizia comunale il comune stabilisce – tramite convenzione - collaborazioni con altri comuni in base alla Legge sulla collaborazione fra Polizia cantonale e le Polizie comunali e al Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali.
3. Rimangono riservate le normative delle leggi cantonali e federali in materia.

Art. 65 Salvaguardia dell'ordine pubblico e della quiete

1. Il municipio, d'intesa con il cantone, promuove le misure pianificatorie e operative di protezione dai rumori dannosi o molesti.
2. Salvo casi speciali da autorizzarsi dal municipio, riservate le disposizioni cantonali e federali in materia, è vietata l'esecuzione di lavori nei giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine e utensili rumorosi.
3. A tutela della tranquillità e della quiete pubblica in tutti i giorni festivi legalmente riconosciuti è vietato il funzionamento di impianti che determinano inconvenienti molesti di qualsiasi genere per la popolazione, a giudizio del municipio.
4. E' vietato tutto ciò che possa turbare l'ordine e la quiete pubblica, in particolare i tumulti, gli schiamazzi, gli spari e in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata, all'interno o in vicinanza dell'abitato, a giudizio del municipio.
5. Gli animali che costituiscono molestia al vicinato possono essere allontanati.
6. Dopo le ore 23.00 sono vietati all'interno ed in vicinanza dell'abitato i canti e i suoni all'aperto, come pure la messa in esercizio di apparecchi radiofonici, di altoparlanti e di qualsiasi altra fonte di rumore molesto, a giudizio del municipio. Sono inoltre vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta, sia in moto. Per casi speciali il municipio può concedere delle deroghe.
Il Municipio può introdurre ulteriori disposizioni tramite ordinanza.

7. Gli esercizi pubblici non devono turbare la pubblica quiete. Essi sono sottoposti alle disposizioni della legge cantonale. Il municipio, per quanto riguarda le autorizzazioni di sua competenza in materia, può prelevare tasse di cancelleria.
8. La tenuta di balli e altre manifestazioni ricreative è regolata dalla legge cantonale e dai regolamenti di applicazione relativi. Autorizzazioni per eventuali prolungamenti d'orario, implicanti la proroga anche dell'orario di chiusura dell'esercizio pubblico, non possono essere concesse che per circostanze particolari.
9. Per l'insediamento di attività particolari quali, ad esempio, canapai, sex shop, locali notturni, luoghi di incontri particolari e locali in cui è esercitata la prostituzione, fanno stato le prescrizioni delle Norme di attuazione del Piano regolatore comunale.
10. Sono riservate le disposizioni del Municipio in caso di canicola estiva, in base alle indicazioni dei competenti servizi cantonali.

Art. 66 Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali o eventi eccezionali il Municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

TITOLO IX Norme diverse

Art. 67 Lotta alla zanzara tigre

Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato esporre all'aperto contenitori colmi di acqua stagna o che potrebbero riempirsi d'acqua in caso di precipitazioni.

Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore a 200 litri.

Art. 68 Manomissioni e danneggiamenti

Sono passibili di multa, riservata l'azione civile e penale:

- a) le manomissioni ed i danneggiamenti causati ai muri, ai parapetti, ai ponti, alle fabbriche, alle piantagioni, ai monumenti, alle fontane, agli indicatori stradali e agli impianti pubblici di qualsiasi genere;
- b) la manomissione o l'alterazione degli avvisi e atti pubblici esposti all'albo comunale o in altri luoghi.

Art. 69 Manutenzione muri di cinta e siepi

I proprietari di terreni fronteggianti le strade sono tenuti alla manutenzione regolare dei muri di cinta e di sostegno dei propri fondi, come pure a provvedere alla regolare potatura delle siepi e al taglio della vegetazione sporgente.

Art. 70 Fondi e impianti

1. Fondi, opere e impianti fissi devono essere mantenuti in modo conforme alle esigenze di igiene, sicurezza, decoro e comunque in modo da evitare il disturbo eccessivo a terzi
2. L'obbligo si estende a chiunque, in qualità di proprietario, utilizzatore, custode o altrimenti è all'origine del disturbo o in condizione di evitarlo.
3. Il municipio può ordinare le misure necessarie e provvedere, in caso di inadempienza, alla loro esecuzione a spese degli obbligati purché preavvertiti.

Art. 71 Affissioni

1. Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici o altre costruzioni di pertinenza del comune, salvo espressa concessione del municipio.
2. Il municipio potrà vietare le affissioni sulla proprietà privata, visibili all'area pubblica, se contrarie alla sicurezza, all'estetica e alla moralità. Sono riservati i disposti della Legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007.

TITOLO X ***Contravvenzioni e multe***

Art. 72 Ammontare

Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi speciali, può raggiungere un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 73 Procedura

Per la procedura fanno stato le norme degli artt 146-150 LOC.

TITOLO XI ***Disposizioni finali ed abrogative***

Art. 74 Diritto suppletorio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della LOC e le relative norme di applicazione.

Art. 75 Entrata in vigore – Pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
2. Il regolamento comunale sarà pubblicato sul sito internet del Comune e consegnato a tutti i cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 76 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale del 5 novembre 1990/14 gennaio 1992, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

Nash Pettinaroli

Flavio Piattini

Allegato 1:
stemma comunale

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 23 aprile 2018

Entrato in vigore l'11 dicembre 2018 con l'approvazione del Consiglio di Stato tramite la Sezione Enti locali.

Comune di Agno

Allegato 1 – Stemma comunale

